



CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI



GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE DELL'ANNO 2023

DATI QUANTITATIVI E DI ANALISI

*Riunione straordinaria della Corte costituzionale
del 18 marzo 2024
presieduta da Augusto Antonio Barbera*

Palazzo della Consulta

**GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DELL'ANNO 2023**

DATI QUANTITATIVI E DI ANALISI

*Riunione straordinaria della Corte costituzionale
del 18 marzo 2024
presieduta da Augusto Antonio Barbera*

A cura di Riccardo Nevola e Gioconda Verrengia

INDICE

I. Analisi dei dati quantitativi.....	pag. 5
1. <i>Le decisioni</i>	pag. 5
2. <i>Il rapporto tra decisioni e atti di promovimento</i>	pag. 11
3. <i>La forma delle decisioni</i>	pag. 15
4. <i>Alcune evidenze sul giudizio di legittimità costituzionale delle leggi: mancata pronuncia nel merito, dichiarazioni di non fondatezza e dichiarazioni di illegittimità</i>	pag. 18
5. <i>La scelta del rito</i>	pag. 19
6. <i>I tempi delle decisioni</i>	pag. 19
7. <i>Il collegio giudicante</i>	pag. 19
II. Analisi del tipo di dispositivo.....	pag. 21
III. Elenco delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale.....	pag. 27

I. ANALISI DEI DATI QUANTITATIVI

1. LE DECISIONI


Il totale delle decisioni rese dalla Corte costituzionale nel 2023 è di 229 (180 sentenze e 49 ordinanze): un dato inferiore del 15,2% rispetto a quello del 2022 (270) e significativamente al di sotto dei dati del passato.

Con riferimento agli ultimi quindici anni (2009-2023), si osserva che il valore medio delle decisioni è stato di 340 tra il 2009 e il 2013, 277 tra il 2014 e il 2018 e 267 tra il 2019 e il 2023.

La diminuzione dei valori assoluti rispetto al passato è, ancora una volta, dovuta alla minore quantità di atti di promovimento pervenuti. Infatti, anche se il numero delle ordinanze di rimessione trasmesse nel 2023 (170) è leggermente superiore a quello del 2022 (160), i 35 ricorsi in via principale pervenuti confermano l'indicata tendenza, facendo registrare una sensibile contrazione (-59,3%) se confrontati con gli 86 del 2022.

Il grafico n. 1 illustra l'andamento quantitativo della produzione giurisprudenziale della Corte su base annua dal 2009.

Grafico n. 1 – Le decisioni annuali (2009-2023)




Con riguardo alle diverse tipologie di giudizio, le 229 decisioni del 2023 sono così ripartite: 140 (115 sentenze e 25 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; 70 (58 sentenze e 12 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale; 2 sentenze nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato, Regioni e Province autonome; 13 nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (8 ordinanze emesse

nella fase di ammissibilità e 5 sentenze nella fase di merito). Completano il quadro 4 ordinanze di correzione di errori materiali. Non sono state pronunciate sentenze in tema di ammissibilità del referendum.

Tradotti i suddetti valori in termini percentuali, si può notare come il giudizio in via incidentale abbia riguardato il 61,1% delle pronunce adottate, mentre il giudizio in via principale si è attestato al 30,6% del totale. Il restante contenzioso è così ripartito: 0,9% per i conflitti tra enti; 5,7% per i conflitti tra poteri dello Stato; 1,7% per la correzione di errori materiali.

Il grafico n. 2 illustra questi valori.

Grafico n. 2 – I tipi di giudizio nel 2023 in rapporto al totale delle decisioni



Anche nel 2023 il giudizio in via incidentale, con le sue 140 decisioni, ha rappresentato la quota più rilevante del contenzioso costituzionale, pari al doppio del giudizio in via principale.

Il dato del 2023, pur segnando una lieve flessione (-12,5%) rispetto alle 160 decisioni dell'anno precedente, è comunque superiore a quello del 2022 se espresso in termini percentuali in rapporto al totale delle decisioni (rispettivamente 61,1% e 59,3%).

Il grafico n. 3 mostra l'andamento in termini percentuali del giudizio incidentale negli ultimi quindici anni.

Grafico n. 3 – Il giudizio in via incidentale in rapporto al totale delle decisioni (2009-2023)



Le 70 decisioni adottate nel 2023 in sede di giudizio in via principale mostrano un decremento pari al 16,7% rispetto alle 84 del 2022. Parimenti, il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni (30,6%) è inferiore a quello del 2022 (31,1%). Ancora una volta, è confermata l'eccezionalità dei dati del 2012 (47,5%) e del 2013 (45,7%) che esibiscono un'inedita prevalenza quantitativa del giudizio in via principale su quello in via incidentale all'interno del contenzioso costituzionale.

Il grafico n. 4 mostra l'andamento in termini percentuali del giudizio in via principale negli ultimi quindici anni.


Grafico n. 4 – Il giudizio in via principale in rapporto al totale delle decisioni (2009-2023)



Per quanto attiene al conflitto tra Stato, Regioni e Province autonome, il dato del 2023, pari a 2 decisioni, ha dimezzato quello del 2022 (4 pronunce); similmente, il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni è passato dall'1,5% del 2022 allo 0,9% del 2023.

Il grafico n. 5 illustra l'andamento in percentuale del giudizio per conflitto di attribuzione tra enti a partire dal 2009.


Grafico n. 5 – Il giudizio per conflitto tra enti in rapporto al totale delle decisioni (2009-2023)



Per quanto riguarda il conflitto tra poteri dello Stato, la situazione, invece, è rimasta quasi invariata poiché si sono registrate 13 decisioni nel 2023 e 12 nel 2022 e si è confermata la prevalenza delle pronunce in sede di ammissibilità (8 nel 2023 e 11 nel 2022) rispetto a quelle adottate nella fase di merito (5 nel 2023 e 1 nel 2022). Il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni è passato dal 4,4% del 2022 (4% in fase di ammissibilità e 0,4% in fase di merito) al 5,7% del 2023 (3,5% in fase di ammissibilità e 2,2% in fase di merito).

Il grafico n. 6 mostra l'andamento in percentuale del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dal 2009, distinguendo tra decisioni in fase di ammissibilità e di merito.


Grafico n. 6 – Il giudizio per conflitto tra poteri dello Stato in rapporto al totale delle decisioni (2009-2023)



Nel 2023 non sono state assunte decisioni in sede di giudizio di ammissibilità del referendum.

Il grafico n. 7 mostra l'andamento di tali decisioni negli ultimi quindici anni.


Grafico n. 7 – Il giudizio di ammissibilità del referendum (2009-2023)



Completano i dati del contenzioso costituzionale del 2023 le 4 ordinanze di correzione di errori materiali.

Il grafico n. 8 mostra l'andamento di tali ordinanze negli ultimi quindici anni.

Grafico n. 8 – La correzione di errori materiali (2009-2023)



2. IL RAPPORTO TRA DECISIONI E ATTI DI PROMOIMENTO

Al 1° gennaio 2023 risultavano pendenti complessivamente 233 giudizi; nel corso dell'anno sono pervenuti 223 atti di promovimento e ne sono stati definiti 284. La pendenza di fine anno ammonta a 172 giudizi ed è nettamente inferiore a quella di fine 2022 (-26,2%).

Il grafico n. 9 descrive questo andamento.


Grafico n. 9 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (totale, 2023)



Passando all'esame dei dati disaggregati per tipo di giudizio, si osserva che i giudizi in via incidentale pendenti al 1° gennaio 2023 erano 147; nel corso dell'anno sono pervenute 170 ordinanze di rimessione e ne sono state decise 185. La pendenza al 31 dicembre 2023 si è dunque attestata a 132 giudizi da definire, con una diminuzione del 10,2% rispetto all'anno precedente.

Il grafico n. 10 rappresenta la pendenza del giudizio in via incidentale.


Grafico n. 10 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (giudizio in via incidentale, 2023)



I dati relativi al giudizio in via principale descrivono una riduzione estremamente significativa della pendenza (-60,8%), con 31 giudizi ancora da definire rispetto ai 79 di inizio anno; nel corso del 2023 sono, infatti, pervenuti 35 ricorsi e ne sono stati decisi 83.

Il grafico n. 11 illustra la dinamica relativa al giudizio in via principale nel 2023.


Grafico n. 11 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (giudizio in via principale, 2023)



Per quel che attiene ai conflitti tra enti, il dato della pendenza (2) è invariato rispetto a quello del 1° gennaio 2023 (2): infatti, nel corso dell'anno, sono pervenuti 3 conflitti e ne sono stati definiti altrettanti.

Il grafico n. 12 illustra la pendenza dei conflitti intersoggettivi relativamente al 2023.

Grafico n. 12 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto tra enti, 2023)




In relazione ai conflitti tra poteri dello Stato, i dati della fase di ammissibilità sono esaminati disgiuntamente da quelli della fase di merito.

La pendenza delle ammissibilità a fine anno (1) è inferiore a quella del 2022 (3): infatti, al 1° gennaio 2023 risultavano pendenti 3 conflitti, nel corso dell'anno ne sono pervenuti 6 e ne sono stati definiti 8.

Il grafico n. 13 rappresenta i suddetti dati.


Grafico n. 13 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto tra poteri dello Stato – ammissibilità, 2023)



Quanto alla fase di merito risultano pendenti 6 conflitti, mentre al 1° gennaio 2023 il dato della pendenza era pari a 2; nel corso dell'anno sono, infatti, pervenuti 9 conflitti e ne sono stati definiti 5.

Il grafico n. 14 mostra la dinamica inerente al 2023.

Grafico n. 14 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto tra poteri dello Stato – merito, 2023)




3. LA FORMA DELLE DECISIONI

Le 229 decisioni rese nel 2023 consistono in 180 sentenze e 49 ordinanze, rispettivamente pari al 78,6% e al 21,4% del totale.

Anche nel 2023 il numero delle sentenze conferma la tendenza degli ultimi anni, superando nuovamente la soglia del 78% del totale delle decisioni.

Il grafico n. 15 illustra i dati percentuali degli ultimi 15 anni.

Grafico n. 15 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze (2009-2023)




Di seguito sono indicati i dati delle sentenze e delle ordinanze distinti per tipo di giudizio.

Nel giudizio in via incidentale sono state rese 115 sentenze e 25 ordinanze (rispettivamente: l'82,1% e il 17,9%); nel giudizio in via principale 58 sentenze e 12 ordinanze (rispettivamente: l'82,9% e il 17,1%); nel giudizio per conflitto tra enti 2 sentenze; nel giudizio per conflitto tra poteri dello Stato 8 ordinanze nella fase di ammissibilità e 5 sentenze nella fase di merito.

Il grafico n. 16 indica i dati appena forniti, evidenziando anche le 4 ordinanze di correzione di errori materiali.


Grafico n. 16 – Sentenze e ordinanze per tipo di giudizio (2023)



Nell'ambito del giudizio in via incidentale le 115 sentenze del 2023 segnano una flessione (-12,9%) rispetto alle 132 del 2022; anche le 25 ordinanze fanno registrare una riduzione (-10,7%) rispetto alle 28 dell'anno precedente.

Il grafico n. 17 illustra i dati relativi al giudizio in via incidentale negli ultimi quindici anni.

Grafico n. 17 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze nel giudizio in via incidentale (2009-2023)



Anche nel giudizio in via principale le 58 sentenze del 2023 rappresentano un dato inferiore (-14,7%) alle 68 del 2022. Allo stesso modo, è diminuito (-25%) il numero delle ordinanze (12) rispetto al 2022 (16).

Il grafico n. 18 riporta i dati relativi al giudizio in via principale dal 2009 ad oggi.

Grafico n. 18 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze nel giudizio in via principale (2009-2023)



4. ALCUNE EVIDENZE SUL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE LEGGI: MANCATA PRONUNCIA NEL MERITO, DICHIARAZIONI DI NON FONDATEZZA E DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITÀ

Sono di seguito evidenziate, per le decisioni rese nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi tra il 2019 e il 2023, le dichiarazioni di illegittimità, quelle di non fondatezza (anche manifesta) nonché i casi in cui la Corte non ha potuto pronunciarsi nel merito, con conseguente declaratoria di inammissibilità (anche manifesta) della questione promossa in via incidentale o principale ovvero di estinzione o cessazione della materia del contendere nel giudizio in via principale.

Nelle seguenti tabelle è operata una distinzione tra decisioni (ovvero pronunce) e dichiarazioni (ovvero capi di dispositivo). Non di rado una decisione è conteggiata più volte ove contenga capi di dispositivo di segno diverso.

Giudizio in via incidentale

Anno	Dichiarazioni di inammissibilità (anche manifesta)	Dichiarazioni di non fondatezza (anche manifesta)	Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2023	66 (54 decisioni)	62 (53 decisioni)	58 (49 sentenze)
2022	83 (72 decisioni)	55 (49 decisioni)	75 (61 sentenze)
2021	75 (68 decisioni)	70 (58 decisioni)	50 (40 sentenze)
2020	84 (68 decisioni)	92 (72 decisioni)	48 (44 sentenze)
2019	94 (81 decisioni)	91 (79 decisioni)	58 (45 sentenze)

Giudizio in via principale

Anno	Dichiarazioni di estinzione	Dichiarazioni di cessazione della materia del contendere	Dichiarazioni di inammissibilità (anche manifesta)	Dichiarazioni di non fondatezza (anche manifesta)	Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2023	13 (13 decisioni)	9 (7 decisioni)	37 (24 decisioni)	82 (31 decisioni)	97 (48 sentenze)
2022	26 (23 decisioni)	6 (5 decisioni)	40 (30 decisioni)	66 (38 decisioni)	121 (48 sentenze)
2021	22 (22 decisioni)	24 (18 decisioni)	44 (30 decisioni)	80 (52 decisioni)	106 (64 sentenze)
2020	25 (25 decisioni)	10 (9 decisioni)	32 (23 decisioni)	79 (45 decisioni)	72 (44 sentenze)
2019	31 (30 decisioni)	4 (4 decisioni)	29 (22 decisioni)	65 (39 decisioni)	75 (42 sentenze)

5. LA SCELTA DEL RITO

Nel 2023 la Corte ha tenuto 27 udienze pubbliche e 20 camere di consiglio.

Delle 229 decisioni totali, 133 (58,1%) sono state adottate a seguito di udienza pubblica, 92 a seguito di camera di consiglio (40,2%) e 4 hanno riguardato questioni trattate nelle due sedi (1,7%); ancora una volta, dal 2011, sono risultate prevalenti le decisioni adottate a seguito di udienza pubblica.

La quasi totalità delle pronunce assunte a seguito di udienza pubblica ha avuto la forma di sentenza: delle 133 decisioni, infatti, 121 sono sentenze (91%) e 12 ordinanze (9%). Le sentenze hanno anche rappresentato la maggioranza delle 92 decisioni prese a seguito di camera di consiglio: 55 sentenze (59,8%) e 37 ordinanze (40,2%). Le 4 decisioni adottate a seguito di trattazione congiunta nelle due sedi hanno sempre rivestito la forma di sentenza.

6. I TEMPI DELLE DECISIONI

I tempi di decisione relativi al contenzioso costituzionale si confermano ragionevolmente brevi.

Il dato fondamentale attiene all'intervallo tra la pubblicazione dell'atto di promovimento e la trattazione della causa.

Nel giudizio in via incidentale, la media dei giorni trascorsi tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza di rimessione e la data di trattazione è stata di 227 giorni; si tratta di un valore inferiore a quello degli ultimi due anni (292 giorni nel 2022 e 245 nel 2021) e simile a quello del 2020 (226).

Nel giudizio in via principale, l'intervallo tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso e la trattazione della causa è stato di 251 giorni: un valore significativamente inferiore a quello degli anni precedenti (324 giorni nel 2022, 351 nel 2021, 372 nel 2020).

Nel conflitto tra enti, dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso alla sua trattazione sono trascorsi, in media, 172 giorni. Pur trattandosi di un valore leggermente superiore a quello del 2022 (159 giorni), risulta comunque inferiore a quelli del 2021 (331 giorni) e del 2020 (180 giorni).

Nel conflitto tra poteri dello Stato, l'intervallo tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso dichiarato ammissibile e la sua trattazione è stato di 170 giorni; anche in questo caso, si tratta di un dato inferiore a quelli del 2022 (202 giorni) e del 2021 (174 giorni)¹.

Di seguito sono altresì indicati gli intervalli temporali medi tra la pubblicazione dell'atto di promovimento e il deposito della corrispondente decisione: 273 giorni per il giudizio in via incidentale, 306 per il giudizio in via principale, 232 per il conflitto tra enti e 224 per la fase di merito del conflitto tra poteri dello Stato.

7. IL COLLEGIO GIUDICANTE

Alla data del 1° gennaio 2023 il Collegio era composto dalla Presidente Silvana Sciarra, dai Vice Presidenti Daria de Pretis e Nicolò Zanon, dai Giudici Franco Modugno, Augusto Antonio Barbera, Giulio Prosperetti, Giovanni Amoroso, Francesco Viganò, Luca Antonini, Stefano Petitti, Angelo Buscema, Emanuela Navarretta, Maria Rosaria San Giorgio, Filippo Patroni Griffi e Marco D'Alberti.

Nel 2023 la Corte ha operato nella pienezza della sua composizione fino all'11 novembre, quando la prof.ssa Silvana Sciarra è cessata dalla carica di Presidente e Giudice della Corte

¹ Nel 2020 non sono state adottate pronunce nella fase di merito.

costituzionale, giungendo alla naturale scadenza del mandato; alla data del 31 dicembre 2023 il Parlamento non ha provveduto alla sua sostituzione.

L'11 novembre 2023 sono altresì cessati dalla carica di Vice Presidente e Giudice della Corte costituzionale la prof.ssa Daria de Pretis e il prof. Nicolò Zanon, giungendo alla naturale scadenza del mandato; in loro sostituzione, sono stati nominati il 6 novembre 2023 dal Presidente della Repubblica il prof. Giovanni Pitruzzella e la prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi, che hanno giurato il 14 novembre 2023.

Il 12 dicembre 2023 è stato eletto Presidente della Corte costituzionale il prof. Augusto Antonio Barbera e sono stati nominati tre Vice Presidenti: il prof. Franco Modugno, il prof. Giulio Prosperetti e il dott. Giovanni Amoroso.

I Presidenti Silvana Sciarra e Augusto Antonio Barbera e la Vice Presidente Daria de Pretis si sono succeduti alla guida del Collegio, firmando rispettivamente 195, 29 e 5 decisioni.

In 3 pronunce il Giudice redattore è risultato diverso dal relatore.

II. ANALISI DEL TIPO DI DISPOSITIVO

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE		
1. Illegittimità costituzionale tout court Sentenze nn. 26, 63, 93, 113, 132, 138, 148, 160, 164, 215		
2. Decisioni manipolative		
<p style="text-align: center;">Ablative</p> <p>Sentenze nn. “nella parte in cui include...” 2</p> <p>“nella parte in cui stabilisce...” 3</p> <p>“nella parte in cui autorizza...” 25</p> <p>“nella parte in cui prevede...” 94, 141, 142, 188, 201</p> <p>“con riferimento all’inciso... nella parte in cui estendeva...” 184</p> <p>“nella parte in cui vieta...” 197</p> <p>“nella parte in cui ha disposto l’abrogazione...” 216</p> <p>“limitatamente alle parole...” 32, 74, 77, 145</p>	<p style="text-align: center;">Additive</p> <p>Sentenze nn. “nella parte in cui non esclude...” 18, 111, 119</p> <p>“nella parte in cui non prevede/prevedono...” 35, 111, 120, 167, 178, 181, 189, 192, 211, 222, 224 (2 dispositivi)</p> <p>“nella parte in cui stabilisce che... senza prevedere che...” 45</p> <p>“nella parte in cui non subordina...” 73</p> <p>“nella parte in cui ricomprende... senza prevedere ...” 88</p> <p>“nella parte in cui non contempla...” 98</p> <p>“nella parte in cui non consente/consentono...” 135, 202, 217</p>	<p style="text-align: center;">Sostitutive</p> <p>Sentenze nn. “nella parte in cui prevede... anziché...” 40, 166</p> <p>“nella parte in cui si riferisce a... anziché a...” 65</p> <p>“nella parte in cui prevede... invece che...” 149</p>
3. Illegittimità costituzionale consequenziale Sentenze nn. 65, 73, 113, 138, 167 (2 dispositivi), 178		
NON FONDATEZZA		
<p>Sentenze nn. 5 (2 dispositivi, di cui 1 “nei sensi di cui in motivazione”), 8, 10 (2 dispositivi, di cui 1 “nei sensi di cui in motivazione”), 11, 12, 14 (2 dispositivi), 15 (3 dispositivi), 33, 46 (“nei sensi di cui in motivazione”), 66, 67, 73, 91, 101 (“nei sensi di cui in motivazione”), 104, 105 (“nei sensi di cui in motivazione”), 107, 108, 111, 116, 120, 123, 133, 139, 143, 146, 151, 159, 161, 168, 169, 171, 172, 177 (2 dispositivi, di cui 1 “nei sensi di cui in motivazione”), 183 (2 dispositivi, di cui 1 “nei sensi di cui in motivazione”), 185, 186, 194, 195, 200 (2 dispositivi), 205, 207, 208, 209 (2 dispositivi), 217, 219, 221, 225 (“nei sensi di cui in motivazione”), 228</p>		

MANIFESTA INFONDATEZZA

Ordinanze nn. 13, 39, 87, 214

INAMMISSIBILITÀ

Sentenze nn. 2, 7, 8 (2 dispositivi), 15, 16, 29, 42, 46 (2 dispositivi), 47, 52, 54, 85 (2 dispositivi), 103 (2 dispositivi), 108 (3 dispositivi), 116, 129, 130, 135, 144, 150, 156 (3 dispositivi), 161, 171 (2 dispositivi), 174, 182, 183, 184 (2 dispositivi), 185, 186, 190 (2 dispositivi), 194, 198, 209, 212, 220 (2 dispositivi), 221, 224, 225
Ordinanza n. 22

MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ

Sentenze nn. 14, 46
Ordinanze nn. 13, 28, 37, 56, 78, 83, 86, 87, 95, 106, 152, 196, 213

RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A *QUO*

Sentenza n. 89
Ordinanze nn. 4, 23, 30, 31, 36, 72, 158, 199, 210

INAMMISSIBILITÀ DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Sentenza n. 209

INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI TERZI

Sentenze nn. 35, 77, 123
Ordinanze dibattimentali allegate alle sentenze nn. 14, 15, 108, 130, 156

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE		
1. Illegittimità costituzionale <i>tout court</i> Sentenze nn. 17, 19, 20, 27 (2 dispositivi), 41, 44 (2 dispositivi), 50, 51, 53 (2 dispositivi), 57, 60, 64, 68, 70, 76, 79, 80, 81, 82, 84 (4 dispositivi), 90 (5 dispositivi), 92 (2 dispositivi), 102, 110 (4 dispositivi), 112, 114, 118, 122 (2 dispositivi), 127, 128 (2 dispositivi), 134, 136 (3 dispositivi), 140, 147 (4 dispositivi), 155, 163 (3 dispositivi), 165, 176 (2 dispositivi), 193, 206		
2. Decisioni manipolative		
<p style="text-align: center;">Ablative</p> Sentenze nn. “nella parte in cui sostituisce l’art. ..., limitatamente alle parole...” 6 “nella parte in cui inserisce... il comma...” 6, “limitatamente alle parole...” 48, 76 (2 dispositivi, di cui 1 reca altresì 2 declaratorie di illegittimità sostitutiva), 163 “nella parte in cui stabilisce...” 61 “nella parte in cui introduce l’art./il comma/il periodo...” 90 (4 dispositivi), 163, 203 “nella parte in cui introduce l’art. ... limitatamente alle parole...” 90 (4 dispositivi) “nella parte in cui consente... limitatamente alle parole” 99 (2 dispositivi contenenti altresì declaratorie di illegittimità sostitutiva: 3 nel primo e 2 nel secondo) “nella parte in cui prevede...” 100 “limitatamente alla lettera...” 121 “limitatamente all’inciso...” 121	<p style="text-align: center;">Additive</p> Sentenze nn. “nella parte in cui, sostituendo l’art..., non prevede...” 6 “nella parte in cui non prevede...” 70, 223	<p style="text-align: center;">Sostitutive</p> Sentenze nn. “nella parte in cui... prevede che... anziché...” 6, 76 (lo stesso capo di dispositivo reca 2 declaratorie di illegittimità sostitutiva e 1 di illegittimità ablativa), 99 (2 dispositivi, di cui il primo reca 3 declaratorie di illegittimità sostitutiva e 1 ablativa, il secondo 2 declaratorie di illegittimità sostitutiva e 1 ablativa) “nella parte in cui stabilisce... anziché...” 193
3. Illegittimità costituzionale consequenziale Sentenze nn. 80, 81 (3 dispositivi), 127, 147		

NON FONDATEZZA

Sentenze nn. 6 (19 dispositivi), 17 (2 dispositivi), 41, 44 (2 dispositivi, di cui 1 “*nei sensi di cui in motivazione*”), 48 (2 dispositivi), 53 (3 dispositivi, di cui 1 “*nei sensi di cui in motivazione*”), 57 (4 dispositivi, di cui 1 “*nei sensi di cui in motivazione*”), 58, 59, 64, 69, 70 (2 dispositivi, di cui 1 “*nei sensi di cui in motivazione*”), 75, 80, 82, 90 (5 dispositivi, di cui 2 “*nei termini di cui in motivazione*”), 92, 100, 109, 112 (2 dispositivi), 115, 121, 124 (4 dispositivi), 134 (3 dispositivi, di cui 1 “*nei sensi di cui in motivazione*”), 140 (2 dispositivi), 147, 155 (2 dispositivi), 163 (3 dispositivi, di cui 1 “*nei sensi di cui in motivazione*”), 176, 193 (5 dispositivi, di cui 1 “*nei sensi di cui in motivazione*”), 223 (7 dispositivi)

INAMMISSIBILITÀ

Sentenze nn. 6, 9, 41, 44 (2 dispositivi), 48 (4 dispositivi), 51, 53, 57, 58 (4 dispositivi), 59, 71, 75, 76, 80 (2 dispositivi), 90 (4 dispositivi), 92, 100, 112, 125, 134, 155 (3 dispositivi), 163, 193, 223

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Sentenze nn. 79, 80, 90, 223
Ordinanze nn. 55, 96, 131 (3 dispositivi)

ESTINZIONE DEL PROCESSO

Sentenze nn. 53, 76, 80, 92
Ordinanze nn. 21, 38, 43, 49, 117, 153, 162, 187, 229

INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI TERZI

Sentenza n. 76
Ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 136

GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI

RIGETTO DEL RICORSO
Sentenze nn. 137, 173
INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO
Sentenza n. 173

GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

FASE DI AMMISSIBILITÀ

AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Ordinanze nn. 1, 34, 62, 154, 175, 179, 191, 204

FASE DI MERITO

ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
Sentenze nn. 126, 157 (“ <i>nei sensi di cui in motivazione</i> ”), 170, 218, 227 (3 dispositivi)
ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IMPUGNATI
Sentenze nn. 126, 157, 170, 218, 227
RIGETTO DEL RICORSO
Sentenza n. 170
INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO
Sentenza n. 218
AMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO DI TERZI
Ordinanze dibattimentali allegate alle sentenze nn. 157, 227

GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E OMISSIONI

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
“ dispone che nella sentenza n. ... sia/siano corretto/i il/i seguente/i errore/i materiale/i: ... ” Ordinanze nn. 24, 97, 180, 226

III. ELENCO DELLE DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

LEGGI STATALI

SENTENZA n. 2

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo;

SENTENZA n. 3

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera *a*), del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-*bis*, secondo comma, del codice penale.

SENTENZA n. 6

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-*septies*, lettera *a*), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nella parte in cui, sostituendo l'art. 5, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), non prevede che il documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) sia accompagnato da una relazione illustrativa che descriva i criteri seguiti nel prescelto assetto del sistema e gli indirizzi per la futura pianificazione;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-*septies*, lettera *a*), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui, sostituendo l'art. 5, comma 1-*bis*, della legge n. 84 del 1994, prevede che il DPSS «è approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-*ter* della presente legge», a seguito di parere della regione territorialmente interessata da esprimere nel termine di quarantacinque giorni, anziché «è approvato, nei quarantacinque giorni successivi all'acquisizione del parere del comune, previa intesa con la regione territorialmente interessata, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-*ter* della presente legge. In caso di mancanza di accordo si applicano le disposizioni di cui all'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto compatibili»;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-*septies*, lettera *a*), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 84 del 1994, limitatamente alle parole «che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale»;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-*septies*, lettera *a*), del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui inserisce il comma 1-*septies* nell'art. 5 della legge n. 84 del 1994;

SENTENZA n. 18

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, primo periodo, della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate), nella parte in cui non esclude che il termine di decadenza di cui all'art. 1, commi 199 e 205, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» possa decorrere prima dell'entrata in vigore del menzionato art. 37.

SENTENZA n. 25

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 206-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 (Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244), nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa.

SENTENZA n. 35

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui, al secondo periodo, dopo le parole «conoscenza del danno», non prevede «e della sua indennizzabilità»;

SENTENZA n. 40

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari», nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «di euro cinquantamila», anziché «da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro».

SENTENZA n. 45

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 630, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui stabilisce che, contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178, commi quarto e quinto, cod. proc. civ., senza

prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

SENTENZA n. 63

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato).

SENTENZA n. 65

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 72-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce all'infermità «mentale», anziché a quella «psicofisica»; l'illegittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «di mente», anziché a quello «psicofisico», e, nel comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico».

SENTENZA n. 70

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), nella parte in cui non prevede che il decreto interministeriale di determinazione dell'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 721, lettera *a*), della legge n. 234 del 2021;

SENTENZA n. 88

dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui ricomprensive, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e quelle definitive per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, del codice penale, senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.

SENTENZA n. 94

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla

legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

SENTENZA n. 98

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 210, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all'art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale.

SENTENZA n. 111

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 495, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni;

SENTENZA n. 113

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dei commi 1-*bis* e 7-*bis* dell'art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotti dall'art. 29-*bis*, comma 1, lettera *a*), numeri 1) e 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dei commi 1-*ter*, 1-*quater* e 7-*ter* dell'art. 93 cod. strada, introdotti dall'art. 29-*bis*, comma 1, lettera *a*), numeri 1) e 2), del d.l. n. 113 del 2018, come convertito.

SENTENZA n. 119

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall'art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.

SENTENZA n. 120

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;

SENTENZA n. 135

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto;

SENTENZA n. 141

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

SENTENZA n. 142

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all'art. 1-ter, comma 6, della medesima legge.

SENTENZA n. 149

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevede che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

SENTENZA n. 166

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), nella parte in cui prevede, al primo periodo, che «[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi» anziché «[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata

superiore a sei mesi».

SENTENZA n. 167

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze dell'ausiliario del magistrato siano anticipate dall'erario;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno;

3) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno.

SENTENZA n. 178

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-*bis*, comma 1, lettera *c*), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), come introdotto dall'art. 6, comma 5, lettera *b*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018), nella parte in cui non prevede che la corte d'appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-*bis*, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nella formulazione introdotta dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione della delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117), nella parte in cui non prevede che la corte d'appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia.

SENTENZA n. 181

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui

non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano (HPV).

SENTENZA n. 184

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con riferimento all'inciso «, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate», nella parte in cui estendeva agli organi territoriali in questione il divieto posto dall'art. 16, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 242 del 1999, nel testo vigente prima delle modifiche di cui all'art. 39-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112;

SENTENZA n. 188

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648-*ter*.1, secondo comma, cod. pen. – nella versione introdotta dall'art. 3, comma 3, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio), e vigente fino alla sua sostituzione a opera dell'art. 1, comma 1, lettera f), numero 3), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale» – sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

SENTENZA n. 189

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341, nella parte in cui non prevede la cessione gratuita in proprietà ai relativi assegnatari degli alloggi prefabbricati costruiti o acquistati dai comuni delle Regioni Campania e Basilicata, quali concessionari del Commissario straordinario per il terremoto del 1980, ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

SENTENZA n. 192

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 420-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed

altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell'imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa.

SENTENZA n. 193

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo), nella parte in cui stabilisce che i decreti del Ministro della cultura debbano essere adottati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera c), della legge n. 106 del 2022;

SENTENZA n. 197

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 577, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis cod. pen.

SENTENZA n. 201

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

SENTENZA n. 202

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-*quaterdecies* e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669-*terdecies* cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-*bis* del medesimo codice.

SENTENZA n. 211

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria – che abbiano ottenuto l'idoneità al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all'assenza dal lavoro per maternità – siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso.

SENTENZA n. 215

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54-*ter*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106.

SENTENZA n. 216

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», nella parte in cui ha disposto l'abrogazione dell'art. 2261 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

SENTENZA n. 217

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorché concorra con l'aggravante di cui al terzo comma, numero 3-*bis*), dello stesso art. 628;

SENTENZA n. 222

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 696-*bis*, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico».

SENTENZA n. 223

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 558, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), nella parte in cui non prevede che il decreto ivi indicato è adottato «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

SENTENZA n. 224

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), deve avvenire solo a titolo di cassa;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, nella parte in cui non prevede che è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;

LEGGI REGIONALI

REGIONE ABRUZZO

SENTENZA n. 27

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Abruzzo 11 gennaio 2022, n. 1 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Abruzzo 11 marzo 2022, n. 5 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni).

SENTENZA n. 48

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Abruzzo 17 maggio 2022, n. 8 (Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili e modifiche alla l.r. 6/2022), limitatamente alle parole «i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle CER e»;

SENTENZA n. 82

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 11 marzo 2022, n. 4 (Interventi a favore del mototurismo);

SENTENZA n. 102

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 9 giugno 2022, n. 9, recante «Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d'acqua a uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)».

SENTENZA n. 176

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 22 agosto 2022, n. 24 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022;

REGIONE CALABRIA

SENTENZA n. 19

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 7 luglio 2021, n. 23 (Proroga del termine di cui al comma 12 dell'articolo 6 della l.r. 21/2010).

SENTENZA n. 26

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, secondo periodo, della legge della Regione Calabria 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006).

REGIONE CAMPANIA

SENTENZA n. 74

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Campania 22 aprile 2003, n. 8 (Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali Pubbliche e Private – RR.SS.AA.), limitatamente alle parole «e non superiore ad una per ogni distretto sanitario di base».

SENTENZA n. 138

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale);

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Campania n. 8 del 2010.

REGIONE LIGURIA

SENTENZA n. 77

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Liguria 29 giugno 2004, n. 10, recante «Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)», limitatamente alle parole «da almeno cinque anni»;

REGIONE LOMBARDIA

SENTENZA n. 50

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera *a*), della legge della Regione Lombardia 20 maggio 2022, n. 9 (Legge di semplificazione 2022).

SENTENZA n. 160

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, recante «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007)».

REGIONE MARCHE

SENTENZA n. 145

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20-quater, comma 1, lettera *a-bis*), della legge della Regione Marche 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), limitatamente alle parole «avere la residenza o».

REGIONE MOLISE

SENTENZA n. 20

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 23 giugno 2022, n. 11 (Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza – Linee guida).

SENTENZA n. 51

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 4, recante «Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, lettera *e*), del d.lgs. 118/2011, relativi al rimborso ai Comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio regionale 2011»;

SENTENZA n. 81

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 2 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. *a*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2

della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni);

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Molise n. 2 del 2022;

3) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge reg. Molise n. 2 del 2022;

4) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale della Tabella A) allegata alla legge reg. Molise n. 2 del 2022.

SENTENZA n. 99

1) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 13 (Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234), nella parte in cui prevede che la procedura di stabilizzazione ivi delineata possa avvenire «anche in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno del personale; nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale anche al personale «contrattualizzato a qualunque titolo», anziché del personale che sia stato reclutato «con contratti a tempo determinato», diverso da quello sanitario e socio-sanitario, e quindi limitatamente alle parole «tecnico ed amministrativo»; infine, nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente *ratione temporis*;

2) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Molise n. 13 del 2022, nella parte in cui prevede di avviare procedure selettive riservate, «in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno del personale; nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, quindi limitatamente alle parole «tecnico e amministrativo»; infine, nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente *ratione temporis*.

SENTENZA n. 110

1) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Molise 24 maggio 2022, n. 8 (Legge di stabilità regionale anno 2022);

2) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, commi da 5 a 14, della legge reg. Molise n. 8 del 2022;

3) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 18, della legge reg. Molise n. 8 del 2022;

4) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 della legge reg. Molise n. 8 del 2022.

SENTENZA n. 114

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 14, recante «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. (derivante dai servizi per il T.P.L. ferroviario resi da Trenitalia S.p.A. nell’anno 2020)».

SENTENZA n. 118

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 15, recante «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., derivante dal servizio fonia e connettività reso da Fastweb S.P.A. nell'anno 2020».

SENTENZA n. 122

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 18 recante «Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera *e*), del d.lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss. mm.ii. Ditte TPL extraurbano – altre fatture 2020»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 19 recante «Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera *e*), del d.lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss. mm.ii. Ditte TPL extraurbano».

SENTENZA n. 127

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, della legge della Regione Molise 10 giugno 2022, n. 10 (Istituzione dell'Albo unico degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali);

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della restante parte della legge reg. Molise n. 10 del 2022.

SENTENZA n. 128

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 16, recante «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., derivante dal servizio pubblico essenziale, quale la fornitura di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività reso da Olivetti S.p.A. nell'anno 2017 e 2019)»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 17, recante «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., derivante dal Servizio Fonia Fissa reso da TIM S.p.A. nell'anno 2020».

SENTENZA n. 163

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, lettera *a*), della legge della Regione Molise 23 maggio 2022, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2022-2024 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, lettera *b*), della legge reg. Molise n. 7 del 2022;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, lettera *d*), numeri 1) e 2), della legge reg. Molise n. 7 del 2022;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 12, lettera *d*), della legge reg. Molise n. 7 del 2022, nella parte in cui introduce il comma 2-*ter* dell'art. 15 della legge della Regione Molise 4 maggio 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali);

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge reg. Molise n. 7 del 2022, limitatamente alle parole «e nell'A.S.Re.M.»;

REGIONE PUGLIA

SENTENZA n. 17

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2021, n. 38, recante «Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)»;

SENTENZA n. 32

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 3, della legge della Regione Puglia 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 49, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021) e dall'art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 18 (Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria), limitatamente alle parole: «, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all'articolo 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate».

SENTENZA n. 53

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2022);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 74 della legge reg. Puglia n. 51 del 2021;

SENTENZA n. 132

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, della legge della Regione Puglia 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici).

SENTENZA n. 134

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 14 (Tumore al colon-retto. Misure per il potenziamento dello screening di

popolazione e consulenza oncogenetica);

SENTENZA n. 203

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 96, comma 1, della legge della Regione Puglia 29 dicembre 2022, n. 32, recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)», nella parte in cui introduce il terzo e il quarto periodo nell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

REGIONE SARDEGNA

SENTENZA n. 57

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere *h*) e *i*), della legge della Regione Sardegna 11 aprile 2022, n. 6 (Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale);

SENTENZA n. 60

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Sardegna 11 aprile 2022, n. 9 (Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale n. 3 del 2009).

REGIONE SICILIANA

SENTENZA n. 61

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Siciliana 21 gennaio 2022, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022), nella parte in cui stabilisce che continui ad applicarsi per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 il comma 8-*bis* dell'art. 6 della legge della Regione Siciliana 5 giugno 1989, n. 12 (Interventi per favorire il risanamento e il reintegro degli allevamenti zootecnici colpiti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e da altre malattie infettive e diffuse e contributi alle associazioni degli allevatori), come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera *a*), della legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale).

SENTENZA n. 64

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 4-*bis*, della legge della Regione Siciliana 13 aprile 2022, n. 8 (Istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669), il secondo dei quali introdotto dall'art. 12, comma 58, della legge della Regione

SENTENZA n. 73

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera *b*), della legge della Regione Siciliana 12 gennaio 2012, n. 8 (Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive), nella parte in cui non subordina il trasferimento ai comuni competenti per territorio, da parte del commissario liquidatore dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, delle strade ad uso pubblico e delle relative pertinenze alla attribuzione ai comuni stessi delle risorse necessarie alla gestione e manutenzione delle infrastrutture trasferite;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera *c*), secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2012, nella parte in cui non subordina la cessione ai comuni competenti per territorio delle strade progettate, realizzate e gestite dall'IRSAP alla attribuzione ai comuni stessi delle risorse necessarie alla gestione e manutenzione delle infrastrutture trasferite;

SENTENZA n. 76

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 53, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024), limitatamente alle parole «o settennale in altri settori»;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 55, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 91, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, nella parte in cui prevede che la procedura di stabilizzazione ivi prevista possa avvenire «anche in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno di personale, nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, e quindi limitatamente alle parole «tecnico ed amministrativo», e infine nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente pro tempore;

SENTENZA n. 80

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), che modifica il comma 1, secondo periodo, e sostituisce il comma 2 dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024);

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, primo periodo e secondo periodo, quest'ultimo limitatamente alle parole «[a]lla conseguente copertura dell'onere, pari ad euro 1.600.000,00 a decorrere dall'anno 2022,», della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;

SENTENZA n. 84

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie);

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 5, e 3, commi 3 e 4, della legge della Regione Siciliana 27 dicembre 2021, n. 35 (Variazione al bilancio della Regione per il triennio 2021-2023);

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 22, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024).

SENTENZA n. 90

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2021, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica), nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), limitatamente alle parole «, compresa la realizzazione di ascensori esterni se realizzati su aree private non prospicienti vie e piazze pubbliche»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 1, lettere *h*), *l*), *m*), *p*), *s*) e *af*), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 2, lettere *g*), *h*) ed *l*), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 2, lettera *i*), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «ricostruzione e» nonché «e di nuova costruzione»;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016;

6) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 5, comma 1, lettera *d*), numero 4), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «in deroga alle norme vigenti e comunque»;

7) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 5, comma 1, lettera *d*), numero 6), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, limitatamente alle parole «, fatte salve le deroghe di cui ai punti precedenti»;

8) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 10, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016;

9) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, lettera *b*), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021;

10) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettere *a*) e *d*), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021;

11) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera *c*), numero 1), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021;

12) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera *h*), della legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia);

13) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera *b*), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022;

SENTENZA n. 92

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 68, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;

SENTENZA n. 121

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2022, n. 15 (Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo), limitatamente alla lettera *a*), nel testo in vigore anteriormente alla sua soppressione a opera dell'art. 45, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2022, limitatamente all'inciso «Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale.»;

SENTENZA n. 136

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 43, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 71, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 108, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022.

SENTENZA n. 147

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 11, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 15, lettera *b*), numero 1), della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 32, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 93, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022;

5) *dichiara* in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera *d*), numero 1), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), come modificato dall'art. 13, comma 58, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla

legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), limitatamente alle parole «alla data del 30 giugno 2023» e «alla medesima data»;

SENTENZA n. 155

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 92, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie);

SENTENZA n. 165

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2020, n. 33 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario).

REGIONE TOSCANA

SENTENZA n. 68

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15 (Disciplina dell'oleoturismo e dell'ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003).

REGIONE UMBRIA

SENTENZA n. 93

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 della legge della Regione Umbria 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale).

SENTENZA n. 164

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge della Regione Umbria 4 aprile 2014, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).

REGIONE VALLE D'AOSTA

SENTENZA n. 100

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Valle d'Aosta 27 maggio 2022, n. 6 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali), nella parte in cui prevede che ai soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 6 dell'art. 1 della legge della Regione Valle d'Aosta 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), non è applicabile la disposizione di cui all'art. 1, comma 7, della medesima legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998;

SENTENZA n. 140

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, terzo periodo, della legge della Regione Valle d'Aosta 30 maggio 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica);

REGIONE VENETO

SENTENZA n. 44

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Veneto 21 settembre 2021, n. 27 (Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021;

SENTENZA n. 112

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 27 maggio 2022, n. 12 (Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali);

SENTENZA n. 148

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 28 gennaio 2022, n. 2, recante «Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio»».

SENTENZA n. 206

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Veneto 23 dicembre 2022, n. 30 (Legge di stabilità regionale 2023).

LEGGI PROVINCIALI

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

SENTENZA n. 79

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2021, n. 5 (Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficenza, edilizia abitativa);

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SENTENZA n. 41

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2021, n. 22 (Legge provinciale di stabilità 2022);